



COMITATO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA

STATUTO

Premessa.

Arci (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) Pavia riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Arci Pavia si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'Onu ed opera per un'Europa dei cittadini.

Arci Pavia fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l'Arci fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal ministero dell'Interno.

Titolo I - Definizione e finalità.

Art. 1

Arci Pavia, con sede in Piazza Allende 24/A a PAVIA, è un'associazione provinciale autonoma e pluralista che si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione: promuove il libero associazionismo dei cittadini proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia, Arci Pavia favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno in tutto il territorio di sua competenza, riconoscendo pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti e regolarmente costituite su scala provinciale.

Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa che rappresentano anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività. L'associazione non persegue fini di lucro.

"ARCI Pavia APS" (di seguito denominata "ARCI Pavia" o "Comitato territoriale" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS), si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di ARCI APS (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

“ARCI Pavia APS” è il Comitato Territoriale di ARCI nazionale della provincia di Pavia ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

Il Comitato territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante di Arci Pavia.

Arci Pavia, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

ARCI Pavia è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

L'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità del Comitato territoriale e dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

- t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono;
- cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza;
- dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
- ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
- gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 3

Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento dell'associazione:

- l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile e dell'obiezione di coscienza, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e di lavoro interculturale;

- l'azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- L'intervento per difendere ed innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit, ferma restando la tutela e l'estensione di un indispensabile servizio pubblico a carattere universale garantito a tutti;
- l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- l'intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di politiche legate al turismo;
- l'iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
- l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- Lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- L'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, ai disagi, all'emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- l'iniziativa e l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani;
- la lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere;
- l'iniziativa di contrasto al gioco d'azzardo legalizzato mediante azioni di sensibilizzazione, partecipazione ad iniziative volte al suo superamento, ed esplicito divieto di installazione di ogni forma di videolottery, videopoker e congegni analoghi finalizzati al gioco d'azzardo all'interno dei circoli.

Art. 4

ARCI Pavia persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento del Comitato territoriale e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ARCI Pavia potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza (o organo di amministrazione, comunque denominato), nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Comitato territoriale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 5

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 6

Possono aderire all'ARCI Pavia:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale);

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni: l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera annuale dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;

- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Titolo II - Forma associativa.

Art. 7

Possono aderire ad Arci Pavia: circoli, associazioni e singoli cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente statuto nelle sue varie articolazioni. I soci collettivi, con l'adesione ad Arci Pavia, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Sono condizioni per l'adesione:

- per i soci collettivi: l'accettazione dei principi cardine che governano il presente statuto; la domanda di adesione; l'adozione per i propri soci della tessera nazionale di Arci Nuova Associazione; il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto;
- per i soci individuali: l'accettazione dei principi cardine che governano il presente statuto; l'adozione della tessera nazionale di Arci;

Le adesioni di soci collettivi sono deliberate dall'Esecutivo Provinciale di Arci Pavia, integrato con la partecipazione del Collegio dei Garanti e ferma restando la competenza del predetto organo di garanzia in ordine alla verifica di compatibilità prevista dall'articolo 16, punto 3.

I soci individuali vengono tesserati sulla base di interessi specifici di settore (cinema, teatro ecc.) ed è compito di Arci Pavia garantire loro l'esercizio dei diritti statutari.

Art. 8

Si considerano basi associative di Arci Pavia:

- i circoli;
- le associazioni a carattere locale che si riconoscono nell'associazione;
- i soci individuali.

I Circoli sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di Arci Pavia. La loro adesione annuale è subordinata a quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto, a garanzia dell'esistenza nel proprio statuto e del pieno rispetto delle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Arci Nuova Associazione quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. I Circoli sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'associazione.

Art. 9

Gli associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione. L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati che possono assumere incarichi sociali a titolo gratuito, con eventuale rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni esercitate per conto dell'Associazione. Arci Pavia può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci, circoli o associazioni aderenti avviene:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva;
- in presenza di danneggiamenti morali e materiali e di azioni contrarie all'interesse dell'Associazione.

Il mancato rinnovo dell'affiliazione annuale per violazione dell'art. 9 del presente statuto è deliberato dall'Esecutivo Provinciale.

L'esclusione per altri gravi motivi previsti dal presente statuto è adottata con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, avverso la quale è ammesso ricorso (senza oneri per il socio) al Collegio dei Garanti entro il termine tassativo di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della delibera di esclusione.

L'organismo, provinciale o di circolo, che provvede all'esclusione di un socio ne cura adeguata comunicazione a tutti i circoli avvalendosi a tale scopo del Comitato Provinciale.

In caso di perdita della qualità di socio per recesso, per esclusione, o per qualunque altra causa, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

Titolo III - Sistema istituzionale.

Art. 11

Il Comitato territoriale Arci di Pavia costituisce la struttura organizzativa di Arci nella provincia di Pavia; esprime l'insieme delle basi associative e dei soci operanti nell'area territoriale che corrisponde alla provincia di Pavia. Arci Pavia si costituisce, altresì, come il principale livello del coordinamento e della sintesi politica dell'associazione nel territorio. Esso ha il compito di:

- valorizzare l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative;
- promuovere la costituzione di nuove basi associative, intervenendo nella promozione e nello sviluppo dell'associazione nelle aree deboli, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio che il Consiglio direttivo è tenuto a costituire e a mantenere operanti;
- promuovere il decentramento dei poteri all'interno dell'associazione, favorendo e valorizzando quelle identità e quelle attività delle basi associative particolarmente significative. Pertanto, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, competenze e responsabilità di Arci Pavia possono essere delegate, con i necessari supporti economici ed organizzativi, alle basi associative;

- assumere le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi: in particolare, per quanto riguarda le basi associative, Arci Pavia controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa. Ai soci individuali vengono garantiti, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.
- rappresentare l'associazione nei confronti di Enti locali, Istituzioni, Organizzazioni sociali, politiche e religiose, dal livello locale a quello internazionale.

Gli organismi di direzione del Comitato territoriale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione territoriale.

Art. 12

I Circoli devono essere dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le norme dettate dallo statuto di Arci Pavia relativamente ai titoli I, II, IV, V.

I Circoli, per ottenere l'affiliazione iniziale e per rinnovarla, devono rispettare il regolamento di affiliazione approvato dal Consiglio Direttivo.

Non è possibile far parte contestualmente degli organismi dirigenti di più circoli.

Art. 13

Sono organismi di direzione di Arci Pavia:

- il Congresso provinciale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Esecutivo.

Art. 14

Il Congresso provinciale si svolge di norma ogni quattro anni, nelle forme stabilite dal Consiglio direttivo e in concomitanza con il Congresso Nazionale; esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto provinciale;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere Consiglio Direttivo.

Il Congresso provinciale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo; in ogni caso è il Consiglio direttivo a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso provinciale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Ai fini del computo del numero dei delegati congressuali spettanti a ciascun Circolo, non si tiene conto delle tessere rilasciate in data successiva a quella di convocazione del Congresso.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro; esso ha il compito di:

1. applicare le decisioni congressuali;
2. discutere e approvare il programma annuale di attività;
3. discutere e approvare i rendiconti economico finanziari consuntivi e i documenti di programmazione economica nonché eventuali variazioni;

4. discutere e approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
5. convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea Territoriale dei Circoli - composta da un rappresentante per Circolo - su specifiche tematiche, qualora i Circoli non siano tutti rappresentati all'interno del Consiglio Direttivo. Diversamente, l'assemblea dei Circoli è sostituita dal Consiglio Direttivo stesso;
6. convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
7. decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
8. eleggere il Presidente;
9. eleggere, tra i suoi membri, l'Esecutivo.

Il Consiglio direttivo può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore ad un terzo in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, con arrotondamento sempre all'unità superiore in caso di cifra decimale. La semplice dimissione o decadenza di un numero di consiglieri superiore ad un quarto senza che i medesimi vengano sostituiti non comporta scioglimento del Consiglio Direttivo a meno che il numero dei componenti rimasti in carica non sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto e non sia possibile ricostituire il predetto numero minimo procedendo alla cooptazione di un numero di consiglieri non superiore ad un quarto. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente. In caso di sfiducia del Presidente ed in ogni altra ipotesi di scioglimento del Consiglio Direttivo, il medesimo organo provvede a convocare il Congresso straordinario per il rinnovo di tutti gli organi provinciali. Il Congresso straordinario deve svolgersi entro tre mesi dalla sfiducia del Presidente o dallo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni e delle decisioni del consiglio direttivo si predispongono verbali scritti che, opportunamente raccolti, deve rimanere a disposizione degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un numero minimo di componenti - soci di ARCI Pavia - pari al numero dei Circoli esistenti alla data di svolgimento del Congresso aumentato di una unità;
- un numero massimo di componenti - soci di ARCI Pavia - stabilito dal regolamento congressuale sulla base di un criterio di rappresentatività dei circoli e degli iscritti.

Nella prima seduta successiva all'affiliazione di un nuovo Circolo, il Consiglio Direttivo assume le determinazioni in merito alla eventuale cooptazione di nuovi membri in rappresentanza del predetto Circolo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di $\frac{1}{3}$ dei suoi componenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni 4 mesi.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta automatica decadenza dalla carica.

L'Assemblea dei Circoli, o - nell'ipotesi prevista dal comma 1, punto n. 5 - il Consiglio Direttivo, promuove il confronto tra i Circoli e delibera in particolare in materia di:

- modalità e svolgimento del tesseramento annuale;
- confronto e valorizzazione delle diverse esperienze associative e territoriali;
- politiche associative sia sul versante della tutela e valorizzazione dei Circoli e delle Associazioni aderenti al Comitato, sia della promozione dello sviluppo associativo;
- politiche di sviluppo territoriale e relazioni con gli Enti locali.

Art. 16

Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. È membro di diritto del Consiglio direttivo; è coordinatore e componente di diritto dell'Esecutivo e ne convoca le sedute. È il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso i terzi.

Art. 17

L'Esecutivo attua le scelte di programma e coordina la realizzazione delle iniziative ad esso connesse; è formato da un numero ristretto di componenti.

L'Esecutivo può dotarsi di strumenti operativi che favoriscano l'efficacia e la continuità dell'iniziativa dell'associazione su singole tematiche, il coinvolgimento delle esperienze delle basi associative, l'apporto di competenze e specializzazioni considerate utili. A seconda delle esigenze può trattarsi di coordinamenti tematici o di gruppi di lavoro specifici: in ogni caso, tali strumenti operativi devono corrispondere agli indirizzi programmatici ed economici dati. Il Consiglio direttivo ne approva l'insediamento, il mandato operativo e temporale.

L'Esecutivo è composto da:

- un numero minimo di 7 soci componenti del Consiglio Direttivo;
- un numero massimo di soci componenti del Consiglio Direttivo pari ad 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso arrotondato sempre all'unità superiore.

L'Esecutivo:

- è presieduto dal Presidente Provinciale;
- individua al proprio interno il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere - Economo ed ogni altro incarico ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi statutari dell'ARCI;
- è convocato dal Presidente di norma con almeno 5 giorni di anticipo a mezzo avviso mediante messaggio di posta elettronica;
- è convocato dal Presidente, in caso di motivata urgenza, con almeno 1 giorno di anticipo e garantendo avviso telefonico a tutti i suoi componenti;
- è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- può decidere, a seconda delle esigenze e degli scopi sociali e politici del Comitato, di avvalersi dell'apporto di collaboratori retribuiti per sé stesso e per i Circoli, qualora il lavoro volontario dei soci non sia sufficiente o manchino specifiche competenze, garantendo adeguata pubblicizzazione preventiva tra i soci al fine di reperire le professionalità necessarie e, in ogni caso, curando la pubblicazione sul sito internet dell'ARCI provinciale delle collaborazioni retribuite.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni qualora questi non possa adempierle.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Esecutivo comporta automatica decadenza dalla carica.

I verbali delle sedute dell'Esecutivo sono trasmessi a mezzo posta elettronica a tutti i membri del Direttivo Provinciale.

Titolo IV - Organi di garanzia e controllo.

Art. 18

Sono organi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei Circoli, come da art. 9;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sotto ordinato.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e un supplente: i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza il campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.

Contestualmente all'elezione del Collegio, viene eletto un membro supplente, che subentra in caso di decadenza di uno dei membri effettivi che può avvenire per dimissioni, impedimento permanente, morte o perdita della qualità di socio. Qualora intervenga più di una decadenza in seno al Collegio dei Garanti, oppure in caso di decadenza di un membro effettivo e mancanza, per qualsiasi motivo, del membro supplente, i due Garanti rimasti in carica procedono alla cooptazione del terzo membro. Qualora invece sia rimasto in carica un solo Garante, si procede a nuova elezione di due membri effettivi e di un supplente da parte dell'assemblea dei delegati al Congresso Provinciale. I membri subentrati, cooptati o eletti in corso di mandato decadono contestualmente a quelli eletti inizialmente.

Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sotto ordinati.

I componenti del Collegio dei Garanti sono da considerarsi invitati permanenti al Consiglio direttivo.

In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio direttivo.

Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg. dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti provinciali.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da un supplente scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Contestualmente all'elezione del Collegio, viene eletto un membro supplente, che subentra in caso di decadenza di uno dei membri effettivi che può avvenire per dimissioni, impedimento permanente, morte o perdita della qualità di socio. Qualora intervenga più di una decadenza in seno al Collegio dei Revisori dei Conti, oppure in caso di decadenza di un membro effettivo e mancanza, per qualsiasi motivo, del membro supplente, i due Revisori rimasti in carica procedono alla cooptazione del terzo membro. Qualora invece sia rimasto in carica un solo Revisore, si procede a nuova elezione di due membri effettivi e di un supplente da

parte dell'assemblea dei delegati al Congresso Provinciale. I membri subentrati, cooptati o eletti in corso di mandato decadono contestualmente a quelli eletti inizialmente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono da considerarsi invitati permanenti al Consiglio direttivo al quale presentano annualmente una relazione scritta sul rendiconto finanziario consuntivo.

Il Congresso può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Titolo V - Democrazia e la partecipazione.

Art. 20

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Pavia sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 16 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 30 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 21

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica per:

- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari;
- sfiduciare il Presidente.

Art. 22

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

Art. 23

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Titolo VI - Patrimonio, risorse, amministrazione.

Art. 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie.

Art. 25

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati.

I proventi di Arci Pavia non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forme indirette, e verranno reinvestiti, come l'eventuale avanzo di gestione, a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 26

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il documento di programmazione economica deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce e votato con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima lettura e con la maggioranza assoluta dei presenti in quella successiva.

L'approvazione avverrà in una riunione appositamente convocata.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui fa riferimento con le medesime modalità previste per il documento di programmazione economica.

Il Consiglio direttivo può approvare piani pluriennali di investimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 27

Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Titolo VII - Norme finali e transitorie.

Art. 28

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservazione tutti coloro che aderiscono alla sua associazione. Ogni modifica statutaria può essere apportata in prima convocazione con la presenza del 75% degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo potrà apportare al presente statuto le modifiche strettamente necessarie a dare attuazione al d.lgs. 117/2017 con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 29

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'ARCI Pavia può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Comitato territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 30

Arci Pavia aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi di Arci aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

Art. 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

* * *

Il presente statuto, nel testo sopra riportato, contiene le modifiche approvate in relazione alla riforma del terzo settore. I componenti della presidenza territoriale:

Il Vicepresidente
Francesco Giambelluca

Il Presidente
Claudia Lucrezio

Il Segretario
Federico Luigi Alfeo